



**UNIONE DEI COMUNI MONTANI "COLLINE DEL FIORE"**  
COMPRENDE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO

VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Verbale n. 30 del 21-04-2026.

**Oggetto:** FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CRITERI PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** e questo di **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **15:30** in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella Sede dell'Unione dei Comuni, si è riunita la Giunta Esecutiva per trattare i punti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il Sig. **Giovanni Gentili - Presidente**.

Componente	Qualifica	Presenza	Voto
Gentili Giovanni	Presidente	Presente	Favorevole
Corritore Maria Paola	Commissario	Presente	Favorevole
Morini Mirco	Assessore	Assente	

Presenti **2** - Assenti **1**

Favorevoli **2** - Contrari **0** - Astenuti **0**

Partecipa la sottoscritta Dott.ssa **Ombretta Tosi, Segretario** dell'Unione dei Comuni incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

*Il Presidente*

**F.to Giovanni Gentili**

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

*Il Segretario*

**Ombretta Tosi**

**Certificato di pubblicazione**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m.

dal **22-04-2026**

al **07-05-2026**

al n. **238**

del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21-04-2026**.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile. (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

**Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993.**

## **Proposta di deliberazione n° 33 del 15-04-2026.**

Ufficio Proponente: GESTIONE RISORSE UMANE.

Oggetto : FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CRITERI PER L'ANNO 2026.

**Vista** la L. n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” il cui art. 11 istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, prevedendo le relative risorse, così come modificata dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

**Visto** l’art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

**Visto** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l’assegnazione del contributo di che trattasi e le conseguenti procedure amministrative e con comunicazione tramite le vie brevi con email del 27 febbraio 2026 ha fissato i limiti reddituali ed i requisiti necessari per la partecipazione ai Bandi;

**Preso atto** che, per quanto concerne il reddito la Giunta Regionale ha confermato la volontà di assumere come riferimento lo strumento ISE/ISEE previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;

**Richiamato** il Decreto ministeriale del 19/07/2021 che modifica i criteri di accesso al beneficio del contributo affitto;

**Vista** la comunicazione assunta al prot. n. 1138/2026 con la quale la Regione Toscana informava che è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16-02-2026 avente ad oggetto il riparto delle risorse regionali per l’integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2026 pari ad € 1.750.000,00 sulla base del fabbisogno medio rendicontato negli ultimi 3 anni, così come specificato all’Allegato B, colonna (e) riparto ai comuni della Toscana Diffusa e colonna (f) riparto agli altri comuni;

**Considerato** che il Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 non è stato finanziato per l’anno 2026;

**Visto** il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6557 del 25.3.2026 “Fondo per L’integrazione canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98- Riparto 2026” con il quale si decreta l’assegnazione all’UCM Colline del Fiora l’importo indicati nella colonna “e” dell’Allegato A “Riparto 2026” pari a € 2.925,00;

**Considerato** che con precedenti decreti n. 22612 del 4/10/2024 e n. 15307 del 4/07/2025 la Regione Toscana ha assegnato a questo Ente le seguenti somme:

- quanto ad €. 4.643,00 per l’anno 2024;
- quanto ad €. 8.025,00 per l’anno 2025;

**Dato atto** altresì:

- che la RT con mail del 28/07/2025 comunicava la possibilità di portare a residuo 2026 l’importo liquidato con D.D. 15307/2025 unitamente al residuo del 2024;

- che la Giunta UCM, tramite PEC ns. prot. 4901 del 13/08/2025, comunicava la volontà di accantonare le risorse relative alle annualità 2024 e 2025, introitate al capitolo 1209 del bilancio e successivamente vincolate;

- che le risorse attualmente disponibili, comprensive delle economie dei due anni precedenti, ammontano ad €. 15.593,00;

**Considerato**, alla luce delle risorse disponibili, di poter procedere per l'anno 2026 alla pubblicazione del Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, demandando l'adozione dei relativi atti all'Ufficio Servizio Sociale;

**Ritenuto** opportuno recepire gli indirizzi regionali in ordine ai criteri ed alle procedure per la pubblicazione del bando per l'erogazione di contributi per l'integrazione ai canoni di locazione per l'anno 2026;

**Dato atto** che ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla Delibera GRT n.851 del 23-06-20255

*“5.1 I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.*

*5.2 I criteri di priorità sociale, che i Comuni hanno facoltà di introdurre, possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria e, solo nel caso di assenza di risorse statali, detti criteri possono precluderne l'accesso”;*

**Ritenuto** opportuno confermare anche per l'anno 2026 i criteri di priorità sociale già utilizzati nei precedenti bandi attestanti condizione di disagio, tra loro cumulabili, ovvero:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasettantenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- c) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;

**Preso atto** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Sociale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio n. 28 del 26/11/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;

- la deliberazione di Consiglio n. 29 del 26/11/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

- la deliberazione di Giunta n. 64 del 23/12/2025 con la quale si assegnava in via definitiva il PEG relativo all'anno finanziario 2026;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente statuto dell'Ente;

### **DELIBERA**

**1. di richiamare** le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. di prendere atto** dei criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali per l'integrazione ai canoni di locazione contenuti nell'allegato A alla delibera G.R.T. n. 851/2025, come modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 16-02-2026;

**3. di approvare** i requisiti e criteri per l'ammissione al Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi integrativi per il canone di locazione per l'abitazione principale elencati nell'allegato "Bando" al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**4. di stabilire** che l'erogazione dei contributi in oggetto, è relativa al periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

**5. di stabilire** che le risorse regionali, assegnate all'UCM Colline del Fiora con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6557 del 25.3.2026, nonché quelle assegnate con precedenti DD n. 22612 del 4/10/2024 e n. 15307 del 4/07/2025 sono complessivamente pari a € 15.593,00 e trovano corretta allocazione sul bilancio 2026 e costituiscono la spesa massima consentita per l'annualità 2026;

**6. di incaricare** il Responsabile del Servizio Sociale della predisposizione e pubblicazione del bando, nonché ulteriori atti necessari e consequenziali;

**7. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto **Emanuela Rosi** in qualità di Responsabile del Servizio GESTIONE RISORSE UMANE in data 20-04-2026 esprime parere Favorevole di regolarità tecnica (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto **Giulia Micci** in qualità di Responsabile del Servizio Gestione Bilancio in data 20-04-2026 esprime parere Favorevole di regolarità contabile (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

F.to Il Responsabile del Servizio

## **La Giunta Esecutiva**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;  
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267  
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

### **Delibera**

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra  
che qui si intende integralmente riportata.  
*successivamente ...*

## **la Giunta Esecutiva**

con separata votazione

### **Delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 4°c. del D.Lgs.  
267/00.

---

## **Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98**

### **1. Finalità, criteri generali**

1.1 Il Fondo è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi.

1.2 Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

1.3 L'entità del contributo è determinata tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

1.4 L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

### **2. Bandi comunali e posizione reddituale**

2.1 I Comuni, anche in forma associata, predispongono bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto.

2.2 Qualunque sia il tipo di bando di concorso adottato, i Comuni attivano le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso.

2.3 Nei bandi adottati dai Comuni sono richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018.

2.4 L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2.5 Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente

risulti fiscalmente a carico.

2.6 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

2.7 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.8 In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante.

### **3. Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità**

3.1 Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi

dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

#### **Fascia "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

#### **Fascia "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P;

3.1.1 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

3.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

#### **4. Calcolo del contributo**

4.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

4.2. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

#### **5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali**

5.1 I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.

5.2 I criteri di priorità sociale, che i Comuni hanno facoltà di introdurre, possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria e, solo nel caso di assenza di risorse statali, detti criteri possono precluderne l'accesso.

5.3 L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

5.4 I limiti di cui al punto 5.3 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

5.5 I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso al contributo in deroga a quanto stabilito alle lettere d) f) e g) del punto 3.1.

#### **6. Rendicontazione e ripartizione del Fondo**

6.1 Procedura per le comunicazioni tra Comuni e Regione mediante la piattaforma WEB:

A) Entro il 30 Settembre di ogni anno, i Comuni rendicontano alla Regione i risultati di gestione del Fondo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bando indicando gli importi erogati a ciascun beneficiario e le risorse messe a disposizione dal Comune;

B) Entro il 31 ottobre di ogni anno i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d'ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasettantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

6.2 Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarati nelle precedenti annualità.

6.3 Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo. Le eventuali eccedenze non utilizzate (residui) potranno essere utilizzate per le graduatorie dell'anno successivo previa comunicazione scritta da parte del comune.

## **7. Determinazione del contributo erogabile**

7.1 Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3.

7.2 Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui al punto 3.2, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

7.3 I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

7.4 È facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i

soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

## **8. Casi particolari**

8.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

8.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **9. Controlli**

9.1 I Comuni effettuano i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

9.2 La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

**Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. 851/2025 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98 .**

- Il punto 3.1 è sostituito con il seguente:

3.1 Per beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

**Fascia "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P.;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

3.1.1 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.